

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio difesa del suolo	difesasuolo@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4169 fax + 39 040 377 4410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

ALP-DEMARE-6
ALP-DEMARE-13-1

ORDINANZA 012/2024

ORDINANZA 012/2024: “**OP09.22** Dragaggi in laguna di **Grado (GO): dragaggio del canale Belvedere e dragaggio degli accessi alle darsene**” CUP: **D16E22000030002** - CIG: **A02A4A5350**. Interdizione “modulata” della navigazione ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi ove operanti i mezzi nautici di cantiere, ovvero lungo il **canale Belvedere**, presso lo specchio acqueo nell’ “area di refluentamento dedicata” posta tra il canale medesimo e la SR352 e presso le aree marittime d’accesso alla darsena San Marco con correlati specchi acquei di stretta necessità: **efficacia dell’interdizione dalla data del 15 giugno 2024 alla data del 01 luglio 2024, dal lunedì al sabato e con orario lavorazioni dall’alba al tramonto.**

PROROGA DEI TERMINI TEMPORALI DELL’ ORDINANZA 03/2024

Il Direttore di Servizio

Premesso che la Legge Regionale 14 agosto 1987, n. 22 ed in particolare l’art. 21 autorizza l’Amministrazione regionale a provvedere alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale;

Richiamati il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il Decreto Legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

Richiamata la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 29 ed in particolare:

l’art. 2 il quale prevede che al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell’ambiente la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall’ articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli – Venezia Giulia), alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale;

l’art. 3 che specifica che fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale;

l’art. 4, nella sua integralità;

l’art. 5, co. 2, nel quale si specifica che nelle more dell’approvazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 della laguna di Marano e Grado (previsto dall’art. 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n.7 – Legge comunitaria 2007), e nel rispetto del piano regionale di tutela delle acque, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2015, n. 013, per il conferimento e la collocazione dei sedimenti derivanti dai dragaggi di canali e delle vie di navigazione ricadenti in ambito lagunare è data priorità al ripristino di strutture morfologiche lagunari quali velme, barene ed arginature, site in prossimità della zona di dragaggio o in idonee aree perilagunari, con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformità al verbale-intesa firmato il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Richiamata la Legge Regionale 15 ottobre 2009, n. 17;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 30 ottobre 2020, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare l'All.1 – art. 47 in merito alle competenze attribuite al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Viste le nuove competenze esercitate dal Servizio difesa del suolo descritte in particolare dalle lettere l) ed m) dell'art. 47 del regolamento di organizzazione della Regione, per le quali il suddetto Servizio:

- svolge, con riferimenti alla sicurezza della navigazione nei canali lagunari, della navigazione interna, dei porti e degli approdi di competenza regionale, le funzioni amministrative e i relativi adempimenti, esprimendo anche il relativo parere di competenza sulle richieste di utilizzi dei beni;
- esercita nelle materie di propria competenza poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza, anche con riguardo alla difesa del suolo, nell'ambito della laguna di Marano e Grado;

Visti gli articoli 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione e gli articoli 59 (Ordinanza di polizia marittima) e 64 (Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il progetto esecutivo "dd. 02/10/2023 e successiva revisione (1 – dd. 10/10/2023)" elaborato dagli Ingg. Mario Causero e Paolo Spadetto c/o Studio Causero&Spadetto Associati srl, volto alla realizzazione del cantiere marittimo in argomento patrocinato dall'AR, con il quale viene formulata la proposta progettuale di ripristino, a carattere d'urgenza, delle quote dei fondali appartenenti al canale Belvedere affinché si possano mantenere le caratteristiche di navigabilità e sicurezza dell'unica idrovia che conduce al versante nord rivolto al di là del ponte Figariola e sino all'Isola Volpera in direzione Aquileia;

Ritenuto opportuno nel passato di disciplinare la navigazione negli specchi acquei interessati dai lavori, per assicurarne l'ordinata esecuzione al fine di garantire il regolare svolgimento del cantiere marittimo nonché la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

Richiamata pertanto l'ordinanza n. 03/2024 emessa con decr. n. 15178/GRFVG del 29/03/2024 emessa dal Servizio difesa del suolo;

Vista altresì la documentazione di cui:

- all'istanza di proroga sui tempi utili di esecuzione dei lavori, promossa dall'Operatore Economico "RTI – Anese srl e Ferrari Ing. Ferruccio srl" con nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-0314711-A del 16/05/2024, per 30 (diconsi trenta) giorni a decorrere dalla scadenza dei lavori prevista al 31 maggio p.v. e suffragata nelle motivazioni dal parere positivo del Direttore dei Lavori;

- al parere positivo predetto del Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione -Ing. Mario Causero c/o Studio Causero&Spadetto Associati srl- di cui alla nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-0325689-A del 22/05/2024 recante le specifiche di disamina a motivazione dell'assenso prefato;

Ritenuto opportuno dare continuità alla disciplina per la navigazione presso gli specchi acquei interessati dai lavori per assicurarne l'ordinata esecuzione al fine di garantire il regolare svolgimento, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

Vista e verificata d'ufficio la necessità di produrre un'ordinanza di proroga sui tempi di esecuzione dei lavori a favore dell'Appaltatore "RTI – Anese srl e Ferrari Ing. Ferruccio srl", i cui dati sono già stati assunti in precedenza dal Servizio difesa del suolo in forze alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Atteso che il predetto provvedimento contemplerà la PROROGA DEI TERMINI TEMPORALI DELL'ORDINANZA 03/2024, dispositivo il quale verteva e verte sull' "interdizione 'modulata' della navigazione ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi ove operanti i mezzi nautici di cantiere, ovvero lungo il canale Belvedere, presso lo specchio acqueo nell' 'area di refluento dedicata' posta tra il canale medesimo e la SR352 e presso le aree marittime d'accesso alla darsena San Marco con correlati specchi acquei di stretta necessità";

Ricordato che in tale circostanza verranno assorbiti e quindi estesi anche i termini valevoli per il provvedimento di "autorizzazione integrativa all'ordinanza 03/2024" formalizzato con nota prot. n. 118/P/ORD del 22/04/2024 di produzione del medesimo Servizio difesa del suolo;

Visto ancora il Codice della Navigazione, ed in particolare gli artt. 56 (Competenza dell'amministrazione della navigazione interna), 57 (Norme applicabili), 58 (Concessioni), 60 (Autorità competenti), 61 (Esecuzione e manutenzione di opere portuali), ed il Regolamento di Esecuzione dello stesso agli artt. 23 (Responsabilità del concessionario), 27 (Vigilanza), 28 (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza), 29 (Limiti dei diritti del concessionario), 36 (Destinazione di parti del demanio marittimo ed altre amministrazioni dello Stato), 50 (Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza);

Richiamato il D.Lgs 265/2001 - "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo" - e rilevato che la disciplina della navigabilità sulle acque interne della laguna è attualmente di competenza dell'Amministrazione regionale, ad esclusione di tutte le attribuzioni, nella loro accezione più ampia del termine, spettanti all'Amministrazione marittima;

Ricordato che sono comunque di esclusiva pratica delle Capitanerie di Porto, competenti per acque territoriali di specifica attribuzione, le competenze, attribuzioni e gestioni sui canali marittimi e sulle zone individuati dalla L. 5 marzo 1963 n. 366 con tutti i riflessi del merito, anche nelle precisazioni di cui agli artt. 30 e 31 di questa legge;

Rilevato che la disciplina della navigabilità sulle acque interne di competenza dell'Amministrazione regionale è (e vuole essere) sostanzialmente un'attività sinergica a supporto-corredo-complementarità di quanto viene/verrà ordinato con appositi atti amministrativi dalla competente Autorità marittima di zona;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'emissione di un nuovo provvedimento a costituzione di proroga dell'efficacia del provvedimento in vigore e definito in narrativa, di limitazione della navigazione e del transito di tutte le imbarcazioni per **disciplinare la navigazione ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi ove operanti i mezzi nautici di cantiere, ovvero lungo il canale Belvedere, presso lo specchio acqueo nell' "area di refluento dedicata" posta tra il canale medesimo e la SR352 e presso le aree marittime d'accesso alla darsena San Marco con correlati specchi acquei di stretta necessità** (il tutto più precisamente dettagliato nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza che ne risultano quali parti integranti), per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'opera "OP09.22 Dragaggi in laguna di Grado (GO): dragaggio del canale Belvedere e dragaggio degli accessi alle darsene. CUP: D16E22000030002 - CIG: A02A4A5350";

Dispone

che l'**Ordinanza 13/2022 emessa in data 28/10/2022**, già citata in premessa, è **prorogata** con il presente provvedimento e quindi tutte le disposizioni di "ordine e divieto" hanno validità **dalla data del 15 giugno 2024 alla data del 01 luglio 2024, dal lunedì al sabato e con orario lavorazioni dall'alba al tramonto.**

Tutto ciò premesso, il Direttore di Servizio

Ordina

1) INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI - RICHIAMO:

l'interdizione di cui all'Ordinanza 03/2024 è valevole fino alla data del 01 luglio 2024;

2) PRESCRIZIONI PER LE UNITA' IN TRANSITO - RICHIAMO:

in linea generale rimangono invariati i contenuti di cui all'**Ordinanza 03/2024, inclusiva dell' "autorizzazione integrativa all'ordinanza 03/2024"** formalizzata con nota prot. n. **118/P/ORD del 22/04/2024** di produzione del medesimo Servizio difesa del suolo;

3) PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI ESECUTORI DEI LAVORI - RICHIAMO:

si confermano ancora tutti i contenuti di cui all'Ordinanza 03/2024, inclusiva dell' "autorizzazione integrativa all'ordinanza 03/2024" formalizzata con nota prot. n. **118/P/ORD del 22/04/2024** di produzione del medesimo Servizio difesa del suolo;

4) NORMATIVA DI RINVIO:

per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si applicano le prescrizioni ed i divieti impartiti con l'Ordinanza n. 03/2024 testé citata, che per pronta consultazione si riporta in allegato;

5) DEROGHE:

deroghe, e per cui non sono soggette al divieto della presente ordinanza, vengono concesse alle:

- unità facenti capo all'organizzazione del cantiere;
- unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- unità (tutte) dell'Amministrazione regionale aventi competenza (diretta o trasversale) per materia;
- eventuali unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non differibile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;

6) INOSSERVANZE, DISPOSIZIONI FINALI, SANZIONI E PUBBLICITÀ:

- è fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare **la presente Ordinanza**, la quale è **da intendersi atto integrativo ovvero di proroga dell'Ordinanza 03/2024;**


- **ogni eventuali variazione ed aggiornamento al cantiere ed annesse opere marittime, dovrà essere tempestivamente e preventivamente trasmesso in anticipazione all'Amministrazione regionale per l'emissione dei consueti e più opportuni provvedimenti di rito;**
- eventuali disposizioni contenute in altre Ordinanze, emanate da questo Servizio dell'Amministrazione Regionale ed in contrasto con le presenti prescrizioni, sono da intendersi temporaneamente non applicabili limitatamente al periodo di vigilanza del presente provvedimento;
- è fatta salva la facoltà di sospendere o abrogare la presente Ordinanza per esigenze legate alla tutela della sicurezza della navigazione;
- **la presente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 19 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata sul sito web della Regione e all'albo pretorio del Comune di Grado;**
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fa osservare la presente Ordinanza;
- i contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti secondo leggi, regolamenti, codici ed altri dispositivi di legge deputati alla disciplina in argomento;
- si segnala anche che, presso il sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale, è online la pagina "Ordinanze in ambito lagunare" [<https://www.regione.fvg.it/rafvf/cms/RAVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA8/>];

Trieste, 30 maggio 2024

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Dott. Fabio Cella

[documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005]

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio difesa del suolo	difesasuolo@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4169 fax + 39 040 377 4410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

ALP-DEMARE-13-1

Decreto n° 15178/GRFVG del 29/03/2024

ORDINANZA 03/2024

ORDINANZA 03/2024: **“OP09.22 Dragaggi in laguna di Grado (GO): dragaggio del canale Belvedere e dragaggio degli accessi alle darsene” CUP: D16E22000030002 - CIG: A02A4A5350.** Interdizione “modulata” della navigazione ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi ove operanti i mezzi nautici di cantiere, ovvero lungo il **canale Belvedere**, presso lo specchio acqueo nell' “area di refluento dedicata” posta tra il canale medesimo e la SR352 e presso le aree marittime d'accesso alla darsena San Marco con correlati specchi acquei di stretta necessità: **efficacia dell'interdizione dalla data del 02 aprile 2024 alla data del 15 giugno 2024, dal lunedì al sabato e con orario lavorazioni dall'alba al tramonto.**

Il Direttore di Servizio

Premesso che la Legge Regionale 14 agosto 1987, n. 22 ed in particolare l'art. 21 autorizza l'Amministrazione regionale a provvedere alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale;

Richiamati il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il Decreto Legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

Richiamata la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 29 ed in particolare:

l'art. 2 il quale prevede che al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli – Venezia Giulia), alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale;

l'art. 3 che specifica che fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale;

l'art. 4, nella sua integralità;

l'art. 5, co. 2, nel quale si specifica che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 della laguna di Marano e Grado (previsto dall'art. 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n.7 – Legge comunitaria 2007), e nel rispetto del piano regionale di tutela delle acque, approvato con decreto del Presidente delle Regione 19 gennaio 2015, n. 013, per il conferimento e la collocazione dei sedimenti derivanti dai dragaggi di canali e delle vie di navigazione ricadenti in ambito lagunare è data priorità al ripristino di strutture morfologiche lagunari quali velme, barene ed arginature, site in prossimità della zona di dragaggio o in idonee aree perilagunari, con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformità al verbale-intesa firmato il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Richiamata la Legge Regionale 15 ottobre 2009, n. 17;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 30 ottobre 2020, recante “Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, in particolare l'All.1 – art. 47 in merito alle competenze attribuite al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Viste le nuove competenze esercitate dal Servizio difesa del suolo descritte in particolare dalle lettere l) ed m) dell'art. 47 del regolamento di organizzazione della Regione, per le quali il succitato Servizio:

- svolge, con riferimenti alla sicurezza della navigazione nei canali lagunari, della navigazione interna, dei porti e degli approdi di competenza regionale, le funzioni amministrative e i relativi adempimenti, esprimendo anche il relativo parere di competenza sulle richieste di utilizzi dei beni;
- esercita nelle materie di propria competenza poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza, anche con riguardo alla difesa del suolo, nell'ambito della laguna di Marano e Grado;

Visti gli articoli 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione e gli articoli 59 (Ordinanza di polizia marittima) e 64 (Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il progetto esecutivo "dd. 02/10/2023 e successiva revisione (1 – dd. 10/10/2023)" elaborato dagli Ingg. Mario Causero e Paolo Spadetto c/o Studio Causero&Spadetto Associati srl, volto alla realizzazione del cantiere marittimo in argomento patrocinato dall'AR, con il quale viene formulata la proposta progettuale di ripristino, a carattere d'urgenza, delle quote dei fondali appartenenti al canale Belvedere affinché si possano mantenere le caratteristiche di navigabilità e sicurezza dell'unica idrovia che conduce al versante nord rivolto al di là del ponte Figariola e sino all'Isola Volpera in direzione Aquileia;

Ritenuto opportuno disciplinare la navigazione negli specchi acquei interessati dai lavori, per assicurarne l'ordinata esecuzione al fine di garantire il regolare svolgimento del cantiere marittimo nonché la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

Vista e verificata d'ufficio la necessità di produrre un'ordinanza a favore dell'Appaltatore "RTI – Anese srl e Ferrari Ing. Ferruccio srl", i cui dati sono stati assunti per le vie brevi ed ora agli atti dell'AR per tramite del Responsabile di P.O. Ing. Andrea Brusadin quale supporto tecnico al RUP Dott. Fabio Cella, dirigente del Servizio difesa del suolo in forze alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, e con la quale viene espressamente voluta l'emissione di un'ordinanza a tutela ovvero sicurezza della navigazione per i naviganti, consentendo quindi l'allestimento del cantiere e la realizzazione dello stesso in totale sicurezza ed a tutela degli addetti ai lavori in modo tale da scongiurare "infortuni sul lavoro" dovuto a rischi ed interferenze indotti da fattori esterni al cantiere;

Atteso che il predetto provvedimento contempla l' "interdizione 'modulata' della navigazione ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi ove operanti i mezzi nautici di cantiere, ovvero lungo il canale Belvedere, presso lo specchio acqueo nell' 'area di refluitamento dedicata' posta tra il canale medesimo e la SR352 e presso le aree marittime d'accesso alla darsena San Marco con correlati specchi acquei di stretta necessità";

Preso atto che la documentazione trasmessa dall'Operatore Economico identificato come Appaltatore recava in allegato certificati, annotazioni di sicurezza e licenze dei mezzi di cantiere che vengono di seguito identificati come:

- Pontone "T16" (il cui armatore è l'Impresa Taverna srl di San Giorgio di Nogaro), munito di Certificato di Navigabilità 2022/5405 e matricola 639, del compartimento marittimo Porto Nogaro – Registro Navi minori e galleggianti, con validità sino al 01/08/2026;
- M/Barca "Zio Mario" (il cui armatore è la società LMD srl – Sottomarina), con iscrizione presso l'Ispettorato di Porto di Venezia e matricola 6V 23294 targa;

Visti gli stralci planimetrici riferiti all'intervento di dragaggio per l' "OP09.22 Dragaggi in laguna di Grado (GO): dragaggio del canale Belvedere e dragaggio degli accessi alle darsene. CUP: D16E22000030002 - CIG: A02A4A5350", allegati alla presente ordinanza e derivanti da:

- "Tavola n° 1 – Planimetria di inquadramento su base CTRN dd. 02/10/2023";
- "Tavola n° 3.1 – Planimetria di progetto del Canale Belvedere-Asse Nord su base CTRN e Ortofoto con indicazione dei punti di campionamento – scala 1:100 – dd. 02/10/2023";
- "Tavola n° 3.2 – Planimetria di progetto del Canale Belvedere-Asse Sud su base CTRN e Ortofoto con indicazione dei punti di campionamento – scala 1:100 – dd. 02/10/2023";
- "Tavola n° A – Relazione tecnica descrittiva, Volumi – dd. 02/10/2023";

Visto ancora il Codice della Navigazione, ed in particolare gli artt. 56 (Competenza dell'amministrazione della navigazione interna), 57 (Norme applicabili), 58 (Concessioni), 60 (Autorità competenti), 61 (Esecuzione e manutenzione di opere portuali), ed il Regolamento di Esecuzione dello stesso agli artt. 23 (Responsabilità del concessionario), 27 (Vigilanza), 28 (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza), 29 (Limiti dei diritti del concessionario), 36 (Destinazione di parti del demanio marittimo ed altre amministrazioni dello Stato), 50 (Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza);

Richiamato il D.Lgs 265/2001 - "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo" - e rilevato che la disciplina della navigabilità sulle acque interne della laguna è attualmente di competenza dell'Amministrazione regionale, ad esclusione di tutte le attribuzioni, nella loro accezione più ampia del termine, spettanti all'Amministrazione marittima;

Ricordato che sono comunque di esclusiva pratica delle Capitanerie di Porto, competenti per acque territoriali di specifica attribuzione, le competenze, attribuzioni e gestioni sui canali marittimi e sulle zone individuati dalla L. 5 marzo 1963 n. 366 con tutti i riflessi del merito, anche nelle precisazioni di cui agli artt. 30 e 31 di questa legge;

Rilevato che la disciplina della navigabilità sulle acque interne di competenza dell'Amministrazione regionale è (e vuole essere) sostanzialmente un'attività sinergica a supporto-corredo-complementarità di quanto viene/verrà ordinato con appositi atti amministrativi dalla competente Autorità marittima di zona;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'emissione di un provvedimento di limitazione della navigazione e del transito di tutte le imbarcazioni per **disciplinare la navigazione ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi ove operanti i mezzi nautici di cantiere, ovvero lungo il canale Belvedere, presso lo specchio acqueo nell' "area di refluento dedicata" posta tra il canale medesimo e la SR352 e presso le aree marittime d'accesso alla darsena San Marco con correlati specchi acquei di stretta necessità** (il tutto più precisamente dettagliato nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza che ne risultano quali parti integranti), per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'opera "OP09.22 Dragaggi in laguna di Grado (GO): dragaggio del canale Belvedere e dragaggio degli accessi alle darsene. CUP: D16E22000030002 - CIG: A02A4A5350";

Rende noto

che l' "RTI – Anese srl e Ferrari Ing. Ferruccio srl" quale esecutore dell' "OP09.22 Dragaggi in laguna di Grado (GO): dragaggio del canale Belvedere e dragaggio degli accessi alle darsene. CUP: D16E22000030002 - CIG: A02A4A5350" e meglio generalizzato in premessa, **dalla data del 02 aprile 2024 alla data del 15 giugno 2024, dal lunedì al sabato e con orario lavorazioni dall'alba al tramonto**, in condizioni meteomarine favorevoli, effettuerà lavori di dragaggio lungo il canale Belvedere, presso lo specchio acqueo nell' 'area di refluento dedicata' posta tra il canale medesimo e la SR352 e presso le aree marittime d'accesso alla darsena San Marco con correlati specchi acquei di stretta necessità", per cui si rende necessario **disciplinare la navigazione lungo il medesimo canale Belvedere nel tratto che si sviluppa DALLA Darsena San Marco AL versante finale dell'idrovia che termina con l'Isola Volpera (in direzione Aquileia), e presso gli specchi acquei denominati "aree di refluento dedicate" nonché presso gli specchi acquei di stretta necessità utili a raggiungere la zona di versamento suddetto**. Le predette aree verranno contraddistinte da stralci di elaborato tecnico e/o grafico allegati alla presente ordinanza.

Tutto ciò premesso, il Direttore di Servizio

Ordina

1) INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI:

l'interdizione degli specchi acquei, al transito ed alla navigazione, imposta ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi, ha corso dalla data del 02 aprile 2024 alla data del 15 giugno 2024, dal lunedì al sabato e con orario lavorazioni dall'alba al tramonto. Le aree oggetto di ordinanza vengono esplicitate precisamente alla sezione 7) ALLEGATI.

L'interdizione è riferita alle aree di cui al "**Rende noto**", e la medesima interdizione è intesa per la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare con esclusione dei mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso nell'espletamento dei loro compiti. Qualora vi siano delle criticità con le società dei pescatori o altre realtà locali, sarà cura dell'impresa (contestualmente con la Direzione dei Lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva) effettuare preventive riunioni di coordinamento con il coinvolgimento degli utenti suddetti affinché questi possano armonizzarsi nella quotidianità con l'esecuzione dei lavori di cui alla presente ordinanza per il periodo dei soli lavori;

2) PRESCRIZIONI PER LE UNITA' IN TRANSITO:

tutte le unità di navigazione per le quali è assentito il transito di cui al punto precedente devono:

- una volta prossimi alle aree in lavorazione, procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le operazioni di cantiere;
- prima di intraprendere il transito nello specchio acqueo lavorato, coordinarsi con i mezzi operanti alle lavorazioni tramite l'ausilio del canale radio di comunicazione CH 16 VHF. Nel contempo sarà opportuno che le medesime unità si coordinino con le Marine delle diverse Società veliche, circoli nautici e sodalizi sportivi del circondario marittimo;
- qualora in transito (e quindi in ingresso/uscita) nell'area di cantiere nell'immediato momento lavorata, procedere alla minima velocità consentita mantenendosi ad una distanza di sicurezza;
- prestare sempre e comunque attenzione particolare alla navigazione delle unità partecipanti ai lavori, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo;

- prestare particolare attenzione ai mezzi impegnati nei lavori nonché ai segnali mostrati ed agli avvisi da essi provenienti, adottando senza indugio ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati;

3) PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI ESECUTORI DEI LAVORI:

nel prosieguo dei lavori, l'impresa esecutrice dovrà:

- comunicare al Servizio difesa del suolo, ed in via collaborativa anche all'Autorità Marittima competente per circondario marittimo, il nominativo e la reperibilità telefonica del responsabile operativo dei lavori, e lo stesso dicasi per il/i Comandanti dei mezzi nautici impiegati;
- dotarsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività;
- coordinarsi, qualora necessario, con l'Ufficio Locale Marittimo di Grado;

il/i Comandanti dei mezzi nautici operanti dovranno:

- prima di iniziare i lavori, comunicare via radio sul canale CH 16 VHF con la sala operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Nogaro;
- NON intraprendere la navigazione in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse;
- essere costantemente in ascolto sul canale radio CH 16 VHF pronti a muovere per ogni eventuale necessità connessa alla sicurezza della navigazione portuale e sospendere i lavori qualora ne faccia richiesta il personale del predetto Ufficio Locale Marittimo con circostanziate motivazioni;
- assicurare che i mezzi nautici siano regolarmente armati, equipaggiati ed in regola con gli incarichi/autorizzazioni ed i documenti di bordo, e che l'equipaggio sia in possesso di tutte le certificazioni ed abilitazioni come previsto dalla normativa vigente;
- esporre i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);
- assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza della navigazione espressamente disciplinate dalla presente ordinanza ed eseguire i lavori nel periodo di cui al "**Rende noto**";

i mezzi nautici autorizzati al cantiere identificato in Ordinanza sono di seguito elencati:

- Pontone "T16" (il cui armatore è l'Impresa Taverna srl di San Giorgio di Nogaro), munito di Certificato di Navigabilità 2022/5405 e matricola 639, del compartimento marittimo Porto Nogaro – Registro Navi minori e galleggianti, con validità sino al 01/08/2026;
- M/Barca "Zio Mario" (il cui armatore è la società LMD srl – Sottomarina), con iscrizione presso l'Ispettorato di Porto di Venezia e matricola 6V 23294 targa;

l'impresa esecutrice delle opere dovrà inoltre provvedere affinché:

- tutti i mezzi utili al cantiere marittimo, e l'eventuale impiego di draga aspirante con tubo refluyente galleggiante, durante le ore di inattività qualora vengano collocati in situ, dovranno essere adeguatamente posti a bordo esterno dell'idrovia e segnalati adeguatamente con gavitelli luminosi (o altri dispositivi luminosi adeguati) così da non creare criticità e situazioni di pericolo o teatro di infortuni/danni/disagi a carico della collettività;

Si evidenzia che qualsiasi evento o circostanza straordinaria, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza delle persone che dovesse verificarsi durante i lavori, comporterà l'immediata sospensione degli stessi e la conseguente immediata informazione dell'Amministrazione regionale e dell'Autorità Marittima del Circondario Marittimo di Grado. **Infine, tutte le segnalazioni ed avvisi relativi alla presenza del cantiere e del mezzo nautico, compreso l'avviso ai naviganti sarà ad esclusivo carico ed onere del richiedente Appaltatore;**

4) DEROGHE:

deroghe, e per cui non sono soggette al divieto della presente ordinanza, vengono concesse alle:

- unità facenti capo all'organizzazione del cantiere;
- unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- unità (tutte) dell'Amministrazione regionale aventi competenza (diretta o trasversale) per materia;
- eventuali unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non differibile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;

5) INOSSERVANZE, DISPOSIZIONI FINALI, SANZIONI E PUBBLICITÀ:

- è fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;
- **ogni eventuali variazione ed aggiornamento al cantiere ed annesso opere marittime, dovrà essere tempestivamente e preventivamente trasmesso in anticipazione all'Amministrazione regionale per l'emissione dei consueti e più opportuni provvedimenti di rito;**


- eventuali disposizioni contenute in altre Ordinanze, emanate da questo Servizio dell'Amministrazione Regionale ed in contrasto con le presenti prescrizioni, sono da intendersi temporaneamente non applicabili limitatamente al periodo di vigilanza del presente provvedimento;
- è fatta salva la facoltà di sospendere o abrogare la presente Ordinanza per esigenze legate alla tutela della sicurezza della navigazione;
- **la presente viene pubblicata sul sito web della Regione e all'albo pretorio del Comune di Grado;**
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fa osservare la presente Ordinanza;
- i contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti secondo leggi, regolamenti, codici ed altri dispositivi di legge deputati alla disciplina in argomento;
- si segnala anche che, presso il sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale, è online la pagina "Ordinanze in ambito lagunare" [<https://www.regione.fvg.it/rafvf/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA8/>];

6) ACCORGIMENTI:


- gli ormeggi in corso d'opera, ovvero durante il periodo del cantiere, si terranno presso gli specchi acquei antistanti al ristorante "Da Piero". Nel caso degli apprestamenti operanti a mare, ogni eventuale danno (o manomissione non adeguata) arrecato alla laguna (ambiente e manufatti quali briccole, segnalamenti ed affini) sarà ovviamente sistemato a spese e cura dell'Appaltatore;
- qualora opportuno, funzionale, efficace ed efficiente all'attuazione sia della sicurezza ai naviganti sia della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sarà cura dell'Appaltatore e del Coordinatore in Fase di Esecuzione (da ora in poi CSE) prevedere un'adeguata rete di comunicazione verso il sodalizio denominato "Darsena San Marco" ai fini della gestione traffici marittimi più legati al cantiere: le modalità potranno prevedere comunicazioni con tutti gli strumenti odierni e di maggiore uso e diffusione, uso di cartellonistica ed altro ancora, sentite preventivamente le Autorità di Vigilanza e Polizia Marittima ed ogni altra Istituzione deputata a competenze specifiche nell'ambito dell'opera pubblica oggetto di ordinanza;

7) ALLEGATI:


si riportano di seguito viste aeree e stralci degli elaborati progettuali a definizione ed inquadramento delle aree d'intervento. Per comodità di lettura, alcuni degli elementi grafico-illustrativi vengono ritratti in grande formato nelle pagine successive.




Estratto della CTRN con evidenza sommaria dei tratti del **Canale Belvedere** interessati dal dragaggio in punti specifici (evidenziati in viola).



Tratto a SUD del Canale Belvedere, con area oggetto di dragaggio campita con tratteggio rosso (ed in zona prossima alla Darsena San Marco).



Secondo tratto a SUD del Canale Belvedere, con area oggetto di dragaggio campita con tratteggio rosso (ed in zona prossima alla ponte della Figarola).



Terzo tratto a NORD del Canale Belvedere, con area oggetto di dragaggio campita con tratteggio rosso (ed in zona interposta tra il ponte della Figarola e l'isola della Volpera).

Trieste, 27 marzo 2024

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
 Dott. Fabio Cella
 [documento informatico sottoscritto digitalmente
 ai sensi del D.lgs. n. 82/2005]